

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCVIII

ANNALI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRETTI DA AUGUSTO BARBERA E ANDREA MORRONE

GRANITAL REVISITED?
L'INTEGRAZIONE EUROPEA
ATTRAVERSO IL DIRITTO
GIURISPRUDENZIALE

A CURA DI
CORRADO CARUSO, FRANCESCO MEDICO E ANDREA MORRONE

Bononia
University Press

Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca attraverso il finanziamento del progetto PRIN 2017 "Where is Europe going? Paths and perspectives of the European federalizing process" (2017PPF2SN) di cui al D.D. n. 2409 del 02.12.2019.

Bononia University Press
via U. Foscolo 7 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-6923-673-0
ISSN 2283-7396
info@buponline.com
www.buponline.com

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Impaginazione: DoppioClickArt (Bologna)

Stampa: Global Print (Gorgonzola, Milano)

Prima edizione: dicembre 2020

INDICE

<i>Presentazione</i>	7
<i>Traccia di discussione</i>	9
ROBERTO BIN	
<i>Perché Granital serve ancora</i>	15
ANTONINO AMATO	
<i>L'effetto diretto della Carta di Nizza nei rapporti inter privatos: problemi e prospettive</i>	21
CORRADO CARUSO	
<i>Granital Reloaded. "La precisazione" nell'integrazione attraverso i conflitti</i>	29
ALESSIA-OTTAVIA COZZI	
<i>Nuovo cammino europeo e cammino convenzionale della Corte costituzionale a confronto</i>	47
MARCO DANI	
<i>La sentenza n. 269 del 2017: una precisazione fuorviante?</i>	67
DANIELE GALLO	
<i>La disapplicazione è sempre figlia dell'effetto diretto, non del (solo) primato: Poplawski</i>	81
BARBARA GUASTAFERRO	
<i>Il cammino euro-unitario della Corte costituzionale nel seguito giurisprudenziale della sentenza n. 269 del 2017</i>	89

ANDREA GUAZZAROTTI <i>Il ruolo della Corte costituzionale rispetto all'uso giudiziario della Carta dei diritti fondamentali dell'UE</i>	103
STEFANIA LEONE <i>In che direzione va la nuova giurisprudenza costituzionale sui casi di violazione di diritto fondamentale a doppia tutela?</i>	111
GIOVANNI MANZONI <i>La necessità e la virtù – ovvero, la Corte costituzionale nel circuito interpretativo del diritto europeo</i>	123
GIUSEPPE MARTINICO <i>Corte costituzionale e diritti fra armonie e disarmonie giurisprudenziali</i>	137
FRANCESCO MEDICO <i>La sentenza n. 269 del 2017 della Corte costituzionale: l'eccezione a Granital?</i>	149
ANTONIO RUGGERI <i>Tecniche decisorie dei giudici e "forza normativa" della Carta di Nizza-Strasburgo</i>	163
FRANCESCO SAITTO <i>Salvare Solange? Parallelismo dei cataloghi e tutela integrata dei diritti fondamentali in Europa dopo le sentenze sul diritto all'oblio del Bundesverfassungsgericht</i>	177
GINO SCACCIA <i>Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: dalla Carta dei diritti all'accentramento del controllo sul diritto dell'Unione self-executing?</i>	203
ANDREA MORRONE <i>Oltre Granital: divisione o fusione degli orizzonti di senso?</i>	215

IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE RISPETTO ALL'USO GIUDIZIARIO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE

Andrea Guazzarotti*

I. L'ORDINAMENTO UE QUALE "ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE" AI SENSI DELL'ART. 11 COST.

Molti dei dilemmi che oggi affliggono l'evoluzione (o la crisi) dei rapporti tra le giurisdizioni nazionali (*in primis*, le Corti nazionali) e le Corti europee sarebbero certamente più facilmente risolvibili ricorrendo a moduli federalisti. Dal punto di vista dell'ordinamento dell'UE, questo è ben spiegato dalla cura con cui la CGUE cerca di preservare intatto lo strumento di dialogo con i giudici nazionali, ossia il rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*. I casi dubbi, dal punto di vista della CGUE, andrebbero risolti privilegiando un'impostazione integrazionista, posto che lo stesso Trattato sancisce l'obiettivo "di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa" (Preambolo e art. 1, co. 2, TUE).

Tuttavia, la nostra Costituzione, proprio laddove pone le fondamenta legittimanti il processo di integrazione europea (art. 11 Cost.), sembra anche indicare i limiti formali entro cui tale processo può svolgersi. Le auto-limitazioni di sovranità possono compiersi soltanto in favore di "organizzazioni internazionali" rivolte allo scopo di assicurare "la pace e la giustizia fra le Nazioni". Si esce dal quadro costituzionale quando si autorizzano limitazioni in favore di un'entità appartenente alla categoria delle federazioni di Stati, e non delle mere organizzazioni internazionali. Certo, possono aversi organizzazioni internazionali "di nuovo conio", che ormai ci siamo abituati a chiamare "sovranazionali", ma sempre di organizzazioni internazionali stiamo parlando. Entro queste ultime sembra ancora collocarsi la stessa UE, come mi sembra sia stato chiarito in riferimento all'UE dalla vicenda della *Brexit* e dalla stessa sentenza *Wightman* della Corte di giustizia¹, tanto per i suoi ripetuti riferimenti alla sovranità degli Stati membri che per il riferimento alla Convenzione di Vienna sui trattati.

* Andrea Guazzarotti è Professore associato di Diritto costituzionale dell'Università di Ferrara (andrea.guazzarotti@unife.it).

¹ Corte giust., C-621/18, *Wightman*, 10 dicembre 2018 (su cui cfr. criticamente MARTINICO 2019, p. 183 e ss.).

Dunque, l'integrazione europea è costituzionalmente legittimata fintanto che resta al di fuori di un autentico "*federalizing process*", il quale, come tale, appare estraneo all'orizzonte costituzionale. Ciò, almeno, finché non venga operato un mutamento costituzionale.

Ci si può chiedere quanto tale mutamento costituzionale – ove avvenga – possa farsi rientrare nel concetto di mera "revisione costituzionale", di cui all'art. 138 Cost., e non piuttosto in quello di "rottura costituzionale". Anche nei momenti storici in cui è apparso all'Italia sommamente auspicabile perseguire il progetto federale (specialmente aderendo da subito all'eurozona), una simile scelta politica veniva letta da alcuni come una "rottura costituzionale", per quanto pacifica (LUCIANI 1992, p. 589).

L'osservazione precedente può suggerirci il grado di delicatezza della situazione in cui versa la nostra Corte costituzionale (come delle Corti costituzionali degli altri Stati membri, laddove esistenti), chiamata, da un lato, ad assecondare "l'apertura europeista" in attuazione del mandato contenuto nello stesso art. 11 Cost., da un altro lato, a non poter uscire dalla propria "atmosfera", a non potersi spingere, cioè, in territori totalmente nuovi e privi di autentica copertura costituzionale. Si tratta, in altre parole, di restare nel "costituito", senza poter trascendere nel "costituente" con le sole forze della creatività giurisprudenziale e/o dell'integrazione "attraverso il diritto".

Non è un caso, a tal proposito, che proprio negli anni Novanta la dottrina – assecondando l'ottimismo delle classi politiche che, ratificando Maastricht, hanno ritenuto l'art. 11 Cost. capace di qualsiasi prestazione legittimante (BARTOLE 2004, p. 307 ss.; p. 442) – abbia sostenuto la possibilità di forme di esercizio di potere costituente, in virtù del ruolo giocato dai diritti inviolabili. Questi ultimi avrebbero, infatti, garantito che l'uscita dal potere costituito non sarebbe mai potuta sfociare in rotture "violente" dell'ordinamento vigente².

La crisi del progetto europeo, manifestatasi con particolare virulenza nelle vicende della crisi dell'euro e della gestione dei migranti, e che oggi rischia di deflagrare dinanzi alla crisi della pandemia da COVID-19, ha probabilmente sostituito quell'ottimismo con un approccio più realista sulle "magnifiche sorti e progressive" dell'ordinamento europeo.

Al di là dell'elemento sociologico dell'erosione del potere e del ruolo della Corte costituzionale per opera dei legami intessuti tra giudici comuni e Corti europee, sta il dato per cui l'integrazione europea continua a fondarsi sul mandato costituziona-

² BALDASSARRE 1994, p. 245 ss. Sia pure in riferimento al diverso fenomeno del referendum sul sistema elettorale italiano del 1993, si era già affermato che il potere costituente – esercitabile dal popolo anche attraverso il referendum abrogativo – non rappresenterebbe una "rottura storica radicale" dell'ordinamento, posto che, nella contemporaneità, il ruolo assunto dalla definitiva acquisizione dei diritti fondamentali in Occidente impedirebbe simili rotture radicali e omnidirezionali (MEZZANOTTE 1993, p. 9). Sebbene a distanza di parecchi anni, si è affermato che "il processo costituzionale europeo presenta la specificità di non dover ancora assumere la forma di una solenne 'rottura con il passato' [...], ma, al contrario, di dover segnare la sempre maggiore diffusione e la sempre più intensa tutela di alcuni valori fondamentali già presenti, anche se *in nuce*, nel tessuto ordinamentale di partenza del processo costruttivo unitario" (SILVESTRI 2006, p. 12).

le di ciascuno Stato membro³. Tanto più si relativizza l'autorità della Costituzione nazionale (ossia, la distinzione tra costituente e costituito), tanto più quel mandato rischia di venir fragilizzato. O meglio, quel mandato necessita di trovare un'altra fonte di legittimazione almeno altrettanto salda della Costituzione nazionale. Questa fonte avrebbe – per alcuni – potuto trovarsi nella costituzionalizzazione dei Trattati tentata con l'esperimento del “Trattato-Costituzione” del 2004. Dopo il fallimento di quell'esperimento e dopo la trasfigurazione intergovernativa dell'UE avvenuta sulla spinta della crisi economica, appare condivisibile un atteggiamento di sano realismo da parte della Corte costituzionale. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE) non può essere trattata, dai giudici comuni, al pari di un vero e proprio *Bill of Rights* di stampo federale capace di affiancare il controllo accentrato di costituzionalità, fino gradualmente a superarlo o renderlo residuale e, quasi, obsoleto (sent. n. 269 del 2017).

2. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E LA NOMOFILACHIA DELLA CGUE

In un recente contributo di un consigliere della Corte di cassazione, allo schema prefigurato nella sent. n. 269 del 2017 di una “questione prioritaria di costituzionalità” rispetto a sospette violazioni della sola CDFUE da parte del diritto nazionale, viene addebitato un pericolo di vulnerare “la funzione di “nomofilachia” del diritto dell'Unione che compete alla Corte di giustizia” (COSENTINO 2020, § 2). Ciò perché, in estrema sintesi, se una norma di legge – pur astrattamente rientrando nell'ambito di applicabilità della Carta ai sensi dell'art. 51 di quest'ultima – viene giudicata per prima dalla Corte costituzionale, il suo eventuale annullamento inibirà in radice la possibilità di coinvolgere la CGUE sul contrasto tra questa norma nazionale e la Carta. Ossia, inibirà alla CGUE di pronunciarsi sulla portata e il significato della Carta stessa, in relazione a una norma nazionale che ben potrebbe essere presente anche altri Stati membri. Si tratta di una prospettiva indubbiamente interessante, specie se messa a sistema con dati di realtà. Così, per venire a un esempio attuale, se una norma sulla limitazione della libertà di circolazione adottata per fronteggiare il *Coronavirus* in Italia venisse giudicata e magari annullata dalla sola Corte costituzionale, tale annullamento avrà poco o nessun impatto su altri Stati membri che quella stessa norma restrittiva hanno adottato, mentre se la stessa contrarietà rispetto alla CDFUE fosse acclarata dalla CGUE, l'effetto sarebbe generalizzato e potrebbe giovare anche la rete di giudici comuni di Stati membri dalle più gracili tradizioni garantiste, ove la minaccia di misure liberticide è assai più elevata che in Italia.

Tuttavia, vale anche lo scenario reciproco. Si pensi a decisioni come i famigerati casi *Viking*, *Laval*, ecc.⁴ Affidare alla CGUE, anziché alla Corte costituzionale, una questione relativa al contrasto tra diritto di sciopero e diritto al libero stabilimento

³ Come ricorda l'ord. n. 24 del 2017 sul caso *Taricco*.

⁴ Cfr. Corte giust., C-438/05, *Viking Line ABP*, 11 dicembre 2007, Corte giust., C-341/05, *Laval un Partneri Ltd*, 18 dicembre 2007, Corte giust., C-346/06, *Rüffert*, 3 aprile 2008, Corte giust., C-319/06, *Commissione v. Lussemburgo*, 19 giugno 2008.

delle imprese (il quale, comunque, trova doppio riconoscimento, sia nella Carta che nei Trattati) implica affidarsi a un giudice il cui orientamento è influenzato dalla sua composizione. I giudici della CGUE dei Paesi dell'Est Europa difficilmente avrebbero potuto sposare, in quelle cause, la visione dei sindacati occidentali avversa al rischio di *dumping* sociale innescato da certe forme di esercizio della libertà di stabilimento. Prendere la strada del Lussemburgo anziché quella della Corte costituzionale nazionale, in tali casi, equivale a pre-orientare l'esito della causa. Insomma, non si tratta tanto e solo della portata "federalista" o "federalizzante" della giurisdizione della CGUE, bensì di strategie processuali implicanti scelte di valore. Queste ultime, una volta compiute all'esterno dell'ordinamento nazionale, si ripercuotono sui valori fondanti di quest'ultimo, chiamandolo all'adattamento o alla resistenza conflittuale, come testimoniato dalla vicenda *Taricco*. Una resistenza che, in un autentico ambiente federale, avrebbe probabilmente poco o nessun appiglio di legittimità. Il livello federale e, per esso, il suo giudice è inevitabilmente caratterizzato da un pluralismo culturale diverso e più complesso di quello che caratterizza l'ordinamento nazionale federato. I costi di tale diversità devono essere accettati dagli stati federati, presupponendosi che i vantaggi della federazione siano senz'altro superiori. Tutto ciò, però, può avvenire – in una federazione – perché esiste un sistema politico federale sufficientemente robusto da compensare vinti e vincitori delle quotidiane battaglie da pluralismo istituzionale.

È anche per questo che dubito si possa correttamente parlare di autentica funzione nomofilattica della CGUE rispetto alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Fra l'altro, quest'ultima afferma che i diritti in essa riconosciuti corrispondenti a quelli della CEDU devono interpretarsi alla stregua di quest'ultima (art. 51.3). Il problema è che a essere deferite dinanzi alla Corte EDU non sono le istituzioni dell'UE, bensì gli Stati membri. Al giudice nazionale si presenta, pertanto, il dilemma di dover soggiacere alla nomofilachia della CGUE su una norma di riconoscimento di un diritto fondamentale che la Corte EDU interpreta in modo diverso, con ciò rischiando di causare al proprio Stato una futura condanna a Strasburgo⁵. Un parziale rimedio a tale dilemma è dato dalla nota dottrina *Bosphorus* della Corte EDU⁶. Fino a quando l'UE non sarà parte della CEDU, resta il fatto che sono i singoli Stati membri a portare la responsabilità delle violazioni della CEDU, anche qualora tali violazioni siano dettate dall'esigenza di rispettare il diritto dell'UE e la funzione nomofilattica della CGUE. Né esistono, per tale responsabilità, forme di compensazione apprestate dal diritto dell'UE stesso.

Il rapporto che esiste tra CDFUE e CEDU è assai complicato: per capire il grado di complessità tra questi due sistemi di tutela, basterà addentrarsi nella – non facile – lettura del Parere della CGUE sulla bozza di trattato di adesione alla CEDU del

⁵ Cfr. il caso Corte EDU, *Matthews c. Regno Unito*, del 18 febbraio 1999.

⁶ Corte EDU, *Bosphorus c. Irlanda* (n. 45036/98), 30 giugno 2005, in cui viene riconosciuta una "presunzione di conformità" del diritto UE alla CEDU in virtù dell'ampia garanzia dei diritti civili e politici da parte dell'ordinamento dell'Unione, presunzione sempre però ribaltabile caso per caso (diversamente dalla dottrina *Solange* del BVerG, che ragiona in termini di tendenza complessiva della CGUE).

2014⁷. Anche alla luce di questo dato di estrema complessità e del fatto che, in ultima analisi, è il singolo Stato membro a portare da solo la responsabilità per la violazione della CEDU, mi pare non possa escludersi *a priori* che la Corte costituzionale sia abbastanza titolata a fornire un'interpretazione della CEDU e, di qui, della stessa CDFUE, che non si appiattisca sui precedenti della CGUE. La dicotomia tra le due Carte europee, anzi, sembra la strategia in grado di offrire maggiori spazi di manovra alla stessa Corte costituzionale, come dimostrato tanto dall'ord. n. 24 del 2017 nel caso *Taricco* che dall'ord. n. 117 del 2019.

3. OLTRE L'EFFETTO DIRETTO: I BILANCIAMENTI INCOMPLETI EFFETTUATI DALLA CGUE E L'INADEGUATEZZA DEL GIUDICE COMUNE NAZIONALE

Vorrei concludere questo breve intervento puntando i riflettori su certe tipologie di sentenze della CGUE che, a mio avviso, giustificano una parziale correzione della dottrina *Granital*. Quest'ultima sembra porre un'alternativa netta imperniata sulla natura autoapplicativa delle norme dell'UE in gioco nel giudizio principale: qualora la norma eurounitaria evocata dal giudice *a quo* in funzione di parametro abbia effetto diretto, la strada che porta alla Consulta è sbarrata; qualora, al contrario, la norma eurounitaria sia priva di quell'effetto, la Corte costituzionale può essere coinvolta.

Almeno a partire dalla famigerata sentenza *Costa c. Enel*, tuttavia, mi pare che quella dicotomia non possa esaurire l'intero spettro delle possibili regole d'ingaggio del giudizio di costituzionalità alla stregua del parametro interposto fornito da una norma dell'UE.

Nella sentenza *Costa c. Enel*⁸, come noto, al giudice conciliatore di Milano – che in sostanza metteva in dubbio la legittimità della nazionalizzazione dell'energia elettrica – veniva risposto che “il giudice di merito deve [...] indagare se il provvedimento in contestazione preveda o possa dar luogo a una nuova discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le possibilità di approvvigionamento e di smercio [del prodotto soggetto a monopolio]”, spettando “al giudice di merito apprezzare di volta in volta se l'attività economica in esame riguardi un prodotto che, per sua natura e in considerazione delle esigenze tecniche o internazionali cui è sottoposto, possa avere un certo rilievo nelle importazioni o esportazioni fra cittadini degli Stati membri”.

Sullo stesso oggetto della questione pregiudiziale così risolta dalla Corte di giustizia, la Corte costituzionale pronunciava la nota sent. n. 14 del 1964. Ivi la Corte ha ritenuto conforme agli artt. 43 e 41, co. 4, e 3 Cost. la legge di nazionalizzazione delle imprese produttrici dell'energia elettrica⁹. Con riguardo alla violazione dell'art.

⁷ Corte giust. *parere 2/13*, 18 dicembre 2014.

⁸ Corte giust., *C-6/64, Costa-Enel*, 15 luglio 1964.

⁹ Rilevando, fra l'altro, che “La identificazione degli interessi da soddisfare e dei mezzi da adoperare e dei sacrifici da imporre, ai fini dell'utilità generale, spetta al Parlamento, alla cui sensibilità è affidato il compito di determinare nei vari momenti della vita della collettività quali siano le esigenze ed i mezzi nel quadro e nei limiti dei precetti costituzionali” (punto 3, in fine).

11 Cost., come noto, la Corte affermò che l'eventuale "violazione del trattato [Cee], se importa la responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non toglie alla legge con esso in contrasto la sua piena efficacia", concludendo che non era necessario "indagare se con la legge denunciata siano stati violati gli obblighi assunti con il Trattato predetto", con ciò declinando anche la richiesta di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia¹⁰. A quest'ultima presa di posizione, la Corte di giustizia replicò nettamente nella già citata sent. *Costa c. Enel* nei termini che tutti conosciamo, senza, però, operare essa stessa una valutazione circa la compatibilità della legge di nazionalizzazione con le pertinenti norme del Trattato Cee.

Con tutte le approssimazioni del caso, possono essere accostati a questa seminale decisione della Corte di giustizia altre decisioni che delegano al "giudice di merito" l'effettuazione di bilanciamenti assai complessi¹¹. Emblematica, anche per i risvolti legati all'impatto sociale che certe interpretazioni giudiziali possono avere, la "saga" sull'apertura domenicale dei supermercati nell'ordinamento britannico, poi conclusasi con un saggio *self-restraint* della Corte di giustizia¹². Segue lo stesso schema la sentenza della Corte di giustizia sul bilanciamento tra privacy dei funzionari pubblici e trasparenza della p.a., resa in risposta alla Corte costituzionale austriaca nel caso poi richiamato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 20 del 2019¹³. Potremmo dire che anche la prima sentenza *Taricco*¹⁴ operi la stessa problematica delega di bilanciamento al giudice "del merito" italiano, innescando, però, una scoperta frizione con il principio di legalità penale da cui è poi scaturita la reazione (della Cassazione e) della Corte costituzionale nella notissima ord. n. 24 del 2017.

Dinanzi a casi come questi, già in un passato ormai lontano ci si era chiesti se la Corte di giustizia non stesse scaricando sulle spalle del giudice nazionale un onere troppo gravoso (STEIN 1991, p. 141; MADURO 1998, p. 32 ss.).

I bilanciamenti che in questi e altri casi simili la CGUE delega ai giudici comuni nazionali non sembrano poter prescindere dal ruolo spettante a una Corte costituzionale in un ordinamento dotato di un sindacato di costituzionalità accentrato, come il nostro. Per tali bilanciamenti, il più delle volte il giudice comune non sembra avere le spalle abbastanza robuste, almeno all'interno di ordinamenti di *civil law*. Il caso di leggi di nazionalizzazione di certe imprese o di riserva al potere pubblico di certi servizi economici mi sembra emblematico. Se il giudice dell'UE non si sente sicuro, in simili frangenti, di tagliare il nodo gordiano che gli viene sottoposto, vincolando in maniera uniforme l'insieme degli ordinamenti nazionali a una soluzione univoca ai sensi dell'ordinamento UE, mi sembra che a livello

¹⁰ Punto 6.

¹¹ Cfr., tra le altre: Corte giust., C-261/95, *Palmisani*, 10 luglio 1997; Corte giust., C-368/95, *Familiapress*, 26 giugno 1997.

¹² Saga inaugurata dalla Corte giust., C-145/88, *Torfaen*, 23 novembre 1989, e conclusa dalla Corte giust., C-169/91, *Stoke-on-Trent*, 16 dicembre 1992 (RAWLINGS 1993).

¹³ Corte giust., C-465/00, C-138/01 e C-139/0120, *Österreichischer Rundfunk et al.*, 20 maggio 2003.

¹⁴ Corte giust., C-105/14, *Taricco*, 8 settembre 2015.

nazionale il giudice più titolato a tagliare quel nodo sia proprio la Corte costituzionale. Ciò, sia per la composizione tecnico-politica che caratterizza quest'ultima, sia per la natura accentrata del suo giudizio, sia per il contraddittorio che caratterizza il giudizio di costituzionalità, sia, infine, per la certezza del diritto che un'eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale è in grado di produrre (FERRERES COMELLA 2009).

Si tratta di casi in cui, *mutatis mutandis*, vale quanto già più volte affermato dalla Corte costituzionale in riferimento alla CEDU: la tutela di certi beni o interessi costituzionali deve essere, in simili frangenti, il più possibile “integrata” e non “frazionata”¹⁵. L'ordinamento costituzionale, diversamente dalla CEDU, è un ordinamento “completo”, con alle spalle un autentico sistema politico. Certo, potrebbe dirsi che, diversamente dalla CEDU, anche l'ordinamento UE sia un ordinamento nel senso proprio del termine. La stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 348 del 2007, lo ha riconosciuto, proprio per distinguere l'UE dalla CEDU ai fini dell'applicabilità dell'art. 11 Cost. e della stessa dottrina *Granital*¹⁶. L'UE, tuttavia, è un ordinamento *in fieri*, che aspira alla completezza, ma che non sembra ancora dotato dei presupposti istituzionali per esercitare appieno la responsabilità di un ordinamento costituzionale a tutto tondo, primo tra tutti il presupposto di un sistema politico autenticamente tale. Il ruolo esercitato dal Parlamento europeo nella gestione della crisi economica, in quella della gestione dei migranti e, oggi, nella gestione della pandemia da COVID-19, sembra attestarne impietosamente.

Dinanzi a casi implicanti una valutazione politica del caso giudiziario innescato a livello decentrato, non sembra – spesso per ammissione della stessa CGUE – che il giudice di costituzionalità possa restare confinato al ruolo tratteggiato dalla dottrina *Granital*. Anche per questo, non pare che la Corte costituzionale debba precludersi un intervento, sia dal lato dell'interlocuzione con la CGUE, sia dal lato dell'interlocuzione con i giudici comuni.

BIBLIOGRAFIA

BALDASSARE 1994

Baldassarre A., *Il “referendum” costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 1994, pp. 245-260.

BARTOLE 2004

Bartole S., *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2004.

COSENTINO 2020

Cosentino A., *Doppia pregiudizialità, ordine delle questioni, disordine delle idee*, in *Questione giustizia*, 6 febbraio 2020.

¹⁵ Corte cost., sent. n. 317 del 2009; Corte cost., sent. n. 264 del 2012.

¹⁶ “Con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un 'ordinamento' più ampio, di natura sopranazionale [...]. La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti”: Corte cost., sent. n. 348 del 2007, punto 3.3.

FERRES COMELLA 2009

Ferres Comella V., *Constitutional Courts and Democratic Values. A European Perspective*, New Haven & London, London, 2009.

LUCIANI 1992

Luciani M., *La Costituzione italiana e gli ostacoli all'integrazione europea*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1992, pp. 557-590.

MADURO 1998

Maduro M.P., *We, the Court. The European Court of Justice and the European Economic Constitution*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

MARTINICO 2019

Martinico G., *Il diritto costituzionale come speranza. Secessione, democrazia e populismo alla luce della Reference Re Secession of Quebec*, Giappichelli, Torino, 2019.

MEZZANOTTE 1993

Mezzanotte C., *Referendum e legislazione*, Relazione al Convegno dell'AIC su *Democrazia maggioritaria e referendum*, Siena 3-4 novembre 1993, dattiloscritto.

RAWLINGS 1993

Rawlings R., *The Eurolaw Game: Some Deductions from a Saga*, in *Journal of Law and Society*, n. 3, 1993, pp. 309-323.

SILVESTRI 2006

Silvestri G., *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2006, pp. 7-24.

STEIN 1991

Stein E., *Un nuovo diritto per l'Europa*, Giuffrè, Milano, 1991.